

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 501)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, DI PRISCO, ALBANI, BRAMBILLA, BERMANI, BONATTI, FERMARIELLO, MAGNO, SAMARITANI e VIGNOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1969

Integrazioni all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 agosto 1955, n. 692, si è a suo tempo provveduto, come vi è ben noto, a eliminare una grave sperequazione sussistente a carico dei titolari di pensione o di rendita, estendendo a tale benemerita categoria — e relativi familiari a carico — l'assistenza di malattia nelle forme previste per i lavoratori in attività di servizio. In considerazione, peraltro, della particolare condizione dei beneficiari del provvedimento, il sistema introdotto con la legge n. 692 contempla, in determinati casi, forme di tutela anche più ampie di quelle vigenti per i lavoratori subordinati: è questo il caso delle malattie specifiche della vecchiaia di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 1955, nei cui confronti l'assistenza, dopo l'età pensionabile, viene prestata — ai sensi dell'articolo 3 della legge — indipendentemente dai limiti massimi di durata previsti dalla normativa in vigore presso i vari enti. Con successiva legge 29 novembre 1957, n. 1177, è stata poi prevista la concessione, in aggiunta alle prestazioni medico-generiche e specialistiche, farmaceutiche e ospedaliere, anche dell'assistenza integrativa sanitaria:

il che ha ulteriormente contribuito a rendere il regime assistenziale dei pensionati un sistema di protezione indiscutibilmente completo e tale da costituire un importante passo avanti verso la realizzazione dell'auspicata sicurezza sociale.

Tutto ciò premesso, è doveroso tuttavia dare atto che la normativa introdotta dalla legge n. 692, del 1955, presentava, e presenta, una non trascurabile lacuna di ordine pratico per quanto attiene all'individuazione dei familiari del pensionato avente diritto all'assistenza: individuazione che viene effettuata, dalla legge, secondo criteri e modalità diversi e talvolta più ristrettivi di quelli in uso per il nucleo familiare dei lavoratori subordinati. Tale diversità di criteri, già di per sé stessa fonte di notevoli complicazioni di ordine burocratico, assume aspetti gravemente discriminatori per quanto concerne in particolare la posizione dei figli minori del pensionato, ai quali, ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*) della legge, l'assistenza compete (salvo il caso di inabilità permanente) soltanto fino al compimento del diciottesimo anno: e ciò mentre la quasi totalità generale dei

regimi in vigore per i lavoratori subordinati prevedono, oggi, il diritto all'assistenza di malattia da parte dei figli minori studenti fino al ventunesimo o al ventiseiesimo anno di età, a seconda del tipo di scuola frequentato (scuola media o università).

Ora, le limitazioni poste dalla citata legge n. 692, se potevano avere una loro giustificazione all'atto della emanazione della legge stessa — e ciò in quanto, allora, esse si allineavano ai trattamenti pensionistici in atto (all'epoca le quote di maggiorazione venivano infatti corrisposte per i figli minori fino all'età di 18 anni) — oggi non hanno più ragione d'essere in quanto, con legge 21 luglio 1965, n. 903, dette quote sono state estese ai figli ultradiciottenni, nei casi in cui frequentano un regolare corso di studio (scuola media o universitaria). Così il pensionato, mentre gode, per i figli studenti, di una maggiorazione della pensione, non può, per i figli medesimi, fruire dell'assistenza di malattia della quale ha, invece, beneficiato fino alla data del pensionamento.

Appare pertanto evidente come siano pienamente giustificate le lamentele formulate in varie occasioni dalle categorie interessate — le quali si vedono private di detta assistenza per i figli proprio in un momento in cui il reddito familiare subisce

una sensibile decurtazione e più pressanti si fanno i bisogni da soddisfare — nonchè le istanze da varie parti avanzate al fine di eliminare siffatta disparità nel trattamento assistenziale spettante durante l'attività di servizio e quello riservato dopo il pensionamento.

Si impone, quindi, la necessità di provvedere ad un adeguamento delle disposizioni dettate dalla legge n. 692, nella specifica materia in discorso, e ciò anche per un'esigenza di coordinamento con la citata legge n. 903 del 1965 che, estendendo le maggiorazioni di pensione in favore dei figli studenti, ha ingenerato nei pensionati il giustificabile convincimento che entro gli stessi limiti fosse stato esteso, automaticamente, il diritto all'assistenza sanitaria. A tali fini è stato pertanto predisposto il presente disegno di legge, che in deroga al limite massimo di età fissato all'articolo 1, lettera *b*), della legge n. 692 del 1955, prevede la concessione dell'assistenza di malattia in favore dei figli dei pensionati in caso di frequenza di scuola media o professionale, e fino al termine del corso legale di studi (e comunque non oltre il 26° anno) in caso di frequenza dell'università: disegno di legge che si raccomanda, pertanto, alla vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

L'articolo 1, terzo comma, lettera *b*) della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue:

« Per detti familiari, che non prestino lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni è elevato a 21 qualora frequentino una scuola secondaria o professionale, per tutta la durata del corso legale di studi, e non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università ».

**Art. 2.**

All'onere di lire 2.393.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.